CAMERA DEI DEPUTATI N. 328-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FANFANI)

nella seduta dell'8 febbraio 1949

Modifiche alla legge 11 maggio 1942, n. 839, per l'arte negli edifici pubblici

Presentata alla Presidenza il 19 febbraio 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 11 maggio 1942, n. 839, per l'arte negli edifici pubblici impone che le Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, quando provvedono alla costruzione di pubblici edifici, destinino il 2 per cento dell'importo preventivo dei lavori per l'esecuzione di opere d'arte figurativa.

Sono esclusi da tale obbligo i progetti dell'importo non superiore a un milione e quelli di edifici ad esclusivo carattere tecnico-industriale. Il limite di un milione è ridotto a 500.000 quando si tratti di edifici scolastici.

Il disegno di legge qui presentato modifica e completa la legge 11 maggio 1942, n. 839.

Tali modifiche riguardano principalmente tre punti:

1°) la maggiorazione della somma che rimane esente dalla quota del 2 per cento per abbellimento mediante opere d'arte;

2°) l'estensione dell'obbligo del 2 per cento agli edifici distrutti per cause di guerra, nonché all'abbellimento con opere d'arte mobili;

3°) l'intervento di una rappresentanza sindacale nella scelta degli artisti che debbono eseguire tali opere.

Particolarmente: il primo comma dell'articolo 1 differisce dal corrispondente della legge 11 maggio 1942, n. 839, soltanto per il termine « ricostruzione », ma ciò è della massima importanza, dato il grande numero di edifici distrutti per cause belliche che devono essere ricostruiti. L'applicazione poi del 2 per cento non è fatta sull'importo preventivo, come nella vecchia legge, ma sul costo totale, per la logica considerazione che i costi superano ora, talvolta anche di molto, i preventivi.

Il secondo comma esclude da questo obbligo, oltre agli edifici di carattere tecnico-industriale, come è affermato nella vecchia legge, gli alloggi popolari e gli edifici destinati a qualsiasi uso che importino una spesa non superiore a 100 milioni.

La Commissione, considerando che l'indice del costo della vita è aumentato di 50 volte, ritiene opportuno portare a 50 milioni la somma stabilita nella legge 11 maggio 1942, riducendo così di metà la cifra proposta nel presente disegno di legge.

Si può obiettare che le somme da destinare alle opere d'arte figurative sono sottratte all'esecuzione dei lavori principali. Pure ammettendo che in questo rilievo non manca una base di verità, non si deve trascurare il lato umano di un provvedimento, che mira a venire incontro alle precarie condizioni degli artisti. D'altra parte, il maggior numero degli edifici che vengono costruiti o ricostruiti (a carattere industriale, alloggi popolari) sono esclusi da qualsiasi quota destinata all'abbellimento.

Il quarto comma dell'articolo 1 enuncia una novità rispetto alla legge precedente, cioè che, se il progetto non prevede « l'esecuzione *in sito* di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento verrà devoluto all'acquisto di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni ».

La Commissione ritiene di dover esprimere, a tale proposito, il voto che nel regolamento riferentesi alla legge sia chiaramente espressa l'impossibilità di alienare o di spostare dallo stabile tali opere d'arte.

L'articolo 2 stabilisce il sistema di scelta degli artisti per la esecuzione delle opere d'arte. La Commissione ritiene opportuno lasciare inalterato il testo perché se, in luogo di un rappresentante dei lavoratori delle arti figurative scelto per le rispettive zone dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio, si mettessero più rappresentanti di tali lavoratori proposti dalle Associazioni sindacali esistenti, in ragione di uno per Associazione, si darebbe vita ad un organismo, la cui composizione numerica varierebbe a seconda del luogo in cui si trova. L'Ispettorato del lavoro, essendo un organo statale, può dar sufficiente garanzia di imparzialità nella scelta del rappresentante dei lavoratori delle arti, scelta che esso fa non per ragioni di competenza artistica, che nessuno gli attribuisce, ma per la possibilità di riconoscere ad un artista la rappresentatività della categoria in campo sindacale.

Il secondo comma dello stesso articolo considera l'eventualità di un concorso per l'assegnazione delle opere d'arte.

La Commissione ritiene di rendere doveroso tale concorso, qualora un'opera d'arte da eseguire superi il valore di 500.000 lire.

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori delle arti figurative, chiamati a far parte della Commissione giudicatrice nel caso di concorso, saranno designati dal competente Ispettorato del lavoro.

L'articolo 3 prevede la trattenuta del 2 per cento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti sull'importo da liquidarsi agli artisti dopo regolare collaudo del lavoro e, proposto dalla Commissione, dopo il nulla osta da parte della competente sovraintendenza per le Antichità e Belle Arti.

L'articolo 4, che rimanda alle disposizioni della legge 11 maggio 1942, n. 839, « che non siano incompatibili con la presente legge », viene tolto e sostituito con la formula: « È abrogata la legge 11 maggio 1942, numero 839 ».

Poiché tutte le disposizioni di tale legge n. 839 sono assorbite e completate da quelle della presente, il rinvio alla prima appare del tutto inutile.

Per tale motivo si è ritenuto opportuno mutarne anche il titolo: da « Modifiche alla legge 11 maggio 1942, n. 839, per l'arte negli edifici pubblici » in « Norme per l'arte negli edifici pubblici ».

Con tali variazioni la Commissione si onora di proporre alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

DAL CANTON MARIA PIA,
Relatore.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

MODIFICHE ALLA LEGGE 11 MAGGIO 1942, N. 839, PER L'ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI

ART. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché tutti gli enti pubblici che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare al loro abbellimento mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento del loro costo totale.

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 100 milioni.

A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.

ART. 2.

Qualunque sia l'entità delle costruzioni e ricostruzioni, la scelta degli artisti per la esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente sarà fatta dall'Amministrazione, sul cui bilancio grava la spesa, con la partecipazione del progettista e di un rappresentante dei lavoratori delle Arti figurative, scelto, per le rispettive zone, dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio, fra i designati dalle Associazioni sindacali esistenti.

Qualora le Amministrazioni provvedano all'assegnazione delle opere d'arte mediante concorso, dovranno essere chiamati a far parte della Commissione giudicatrice rappresentanti dell'organizzazione sindacale dei lavoratori delle arti figurative in numero non inferiore ad un terzo di quello totale dei componenti la Commissione stessa.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

NORME PER L'ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI

ART. 1.

Identico.

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 50 milioni.

Identico.

Identico.

ART. 2.

Identico.

Le Amministrazioni provvederanno all'assegnazione delle opere d'arte mediante concorso qualora il valore dell'opera d'arte da assegnare superi le 500.000 lire. A far parte della Commissione giudicatrice saranno chiamati rappresentanti dell'organizzazione sindacale dei lavoratori delle arti figurative in numero non inferiore ad un terzo di quello

totale dei componenti la Commissione stessa, su designazione del competente Ispettorato del lavoro.

ART. 3.

Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui all'articolo 1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo agli artisti esecutori, verrà trattenuto il 2 per cento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti verrà fatto direttamente dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa della costruzione o ricostruzione.

ART. 4.

Restano ferme le disposizioni della legge 11 maggio 1942, n. 839, che non siano incompatibili con la presente legge.

ART. 3.

Sugli importi destinati ad opere d'arte figurativa, di cui all'articolo 1 e da liquidarsi dopo regolare collaudo e nulla osta, da parte della competente sovraintendenza per le Antichità e Belle Arti, agli artisti esecutori, verrà trattenuto il 2 per cento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Identico.

ART. 4.

È abrogata la legge 11 maggio 1942, n. 839.